



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Ordinanza n° 38 del 12.10.2011 - Taglio alberi e vegetazione arborea lungo le strade

IL SINDACO

Rilevato che lungo il margine delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, nel territorio del comune di Montalto Uffugo, risultano presenti piante di alto fusto e/o siepi, poste a ridosso del ciglio stradale, a distanza inferiore a quelle stabilite dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile, con ramificazioni protese ed aggettanti sulla sede viabile;

Accertato che tali piante e relative ramificazioni costituiscono pregiudizio alla visuale delle strade pubbliche ed al transito veicolare, tanto da costituire pericolo alla viabilità stessa;

Visto l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il quale individua le competenze attribuite ai **privati** possessori dei fondi vicini, che così recita:

"1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";

Ravvisata l'urgenza di ribadire tutti gli obblighi sopra citati per provvedere al taglio immediato delle piante, delle siepi e/o delle relative ramificazioni, a tutela della sicurezza delle strade pubbliche;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari, e/o conduttori dei terreni, il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e degli alberi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade citate, per assicurare la visibilità necessaria ed eliminare ogni impedimento, a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Visti gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

Visti gli Artt. 16, 17, 18, 29, 31 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.Lgs. n. 495/1992 e s.m.i.;

Visto il D.L.vo 18.08.2000, n. 267

ORDINA

Ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo dei terreni posti lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, di provvedere, entro il termine improrogabile del **12 novembre 2011**, a:

- Tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
- Tagliare le piante che protendono sulla sede viaria, che limitano la visibilità e che creano impedimento alla normale circolazione veicolare e pedonale;
- Potare siepi, arbusti, cespugli e simili che si protendono oltre il confine delle strade citate, che pregiudichino la circolazione viaria e la visibilità della segnaletica, nonché rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora;
- Adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

AVVERTE

Che, trascorso infruttuosamente il termine sopra detto, le operazioni sopraelencate saranno eseguite d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale, con smaltimento del legname e della vegetazione rimossa. Le spese sostenute ed anticipate saranno poste a carico degli inadempienti e riscosse nelle forme di legge, senza pregiudizio di eventuali azioni penali e fermo restando le responsabilità civili e penali degli inottemperanti.

Che nelle operazioni di taglio di che trattasi dovranno essere usati tutti gli accorgimenti al fine di evitare pericolo per la circolazione veicolare, richiedendo, eventualmente, l'ausilio della Polizia Municipale;

Che l'inosservanza delle presente ordinanza comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 287/2000, art. 7 bis e s.m.i. (da €.25 ad €. 500), dal Codice della Strada (da €. 155 ad €. 624) o da altre disposizioni di legge;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg. 120, decorrenti dalla notificazione o dalla pubblicazione della presente;

Di incaricare il Comando di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza;

Manda agli Uffici Comunali di Protezione Civile e LL.PP. di Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione di dare esecuzione alla presente ordinanza ed al Segretario del Comune per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune di Montalto Uffugo.

Che, altresì, il presente provvedimento venga comunicato:

- al Comando Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo;
- al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Montalto Uffugo;
- all'Ufficio Tecnico di Manutenzione e LL.PP. – Sede;
- al Comandante del Corpo di Polizia Municipale – Sede;
- e.p.c. - alla Prefettura di Cosenza.

Dalla Residenza Municipale, lì 12.10.2011

Il Responsabile
Arch. Giuseppe Chiappetta

IL SINDACO
Avv. Ugo Gravina